



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

Via Dogana, 8 - 38122 Trento
0461.496444 - 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, 5 NOV. 2013

Prot. n. S171/2013/600198 /3.5/794-13

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA VALSUGANA: TRATTO CIVEZZANO - SAN CRISTOFORO (COMUNE DI PERGINE VALSUGANA) - II° STRALCIO".

NOTA DI CHIARIMENTI

Si riporta di seguito il quesito formulato da un'impresa interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto e la relativa risposta:

QUESITO:

"premesse che l'impresa *...omissis...* è in possesso della categoria OG3 e non della OS18-A, chiedo se è obbligatorio effettuare un'associazione temporanea di impresa con un'impresa avente la categoria OS18-A, o se è possibile subappaltare l'intera lavorazione riguardante quest'ultima categoria".

RISPOSTA:

Si richiama quanto indicato al punto 8 delle Premesse del bando di gara prot. S171/2013/572560/3.5/794-13 di data 22 ottobre 2013, ove si indica che la categoria OS18-A è subappaltabile entro il 30% (in quanto superiore al 15% del totale a base d'appalto). In particolare si evidenzia che **"Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS18-A sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione S.O.A., ovvero dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, come specificati al paragrafo 2.2 del presente bando.**

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti non posseduti dall'impresa (entro il limite massimo del 30%) dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto".

Inoltre, come indicato al successivo paragrafo 2.2 del bando di gara: "L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG3 e alla categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% OS18-A per i relativi importi. **Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alla categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% OS18-A possono essere posseduti dall'Impresa in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall'impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, a pena di esclusione.**

Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione S.O.A. nella categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% **OS18-A** (di importo non superiore a 150.000 Euro), dovrà essere in possesso dei seguenti **requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010:**

- a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c. adeguata attrezzatura tecnica."

Pertanto, se l'impresa invitata non risulta in possesso né della qualificazione S.O.A. per la categoria OS18-A né dei requisiti elencati ai punti a., b. e c. appena elencati, dovrà necessariamente, **a pena di esclusione**, costituirsi in raggruppamento temporaneo con altra impresa qualificata per detta categoria in modo da soddisfare i requisiti previsti per le associazioni temporanee di imprese e dei consorzi ordinari come indicati al paragrafo 2.2 del bando di gara sopra richiamato.

Per quanto riguarda infine la possibilità di subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% OS18-A, queste **"potranno essere affidate in subappalto entro il limite massimo del 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta per le lavorazioni appartenenti alla predetta categoria e i relativi oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione. Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per l'intero importo della categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% OS18-A è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare l'ammontare delle lavorazioni per le quali non risulta qualificato, da individuare nella dichiarazione di subappalto, fermo restando il limite massimo di subappaltabilità nella misura del 30% dell'importo della relativa categoria.**

Il rispetto della quota minima e/o massima subappaltabile, come sopra determinata, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori." (paragrafo 6 del bando di gara).



IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

